

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1271 Anno 2019

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 18/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29564/2016 R.G. proposto da
Apreda Francesco, Apreda Antonio, Apreda Giosuè, Apreda Giuseppe,
Apreda Laura, Apreda Anna ed Esposito Filomena, rappresentati e
difesi dall'Avv. Erik Furno e dall'Avv. Salvatore Ruggiero, con
domicilio eletto in Roma, viale di Trastevere, n. 209, presso lo studio
dell'Avv. Generoso Bloise;

- ricorrenti -

contro

Guerritore Marina Agnese e Guerritore Fabrizio, rappresentati e difesi
dagli Avv.ti Armando ed Alessandra Croce, con domicilio eletto in

2018

2363

1

5

Roma, via degli Scipioni, n. 256/B presso lo studio dell'Avv. Alessandro Orsini;

– *controricorrenti* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, n. 4113/2015, pubblicata il 14 dicembre 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, ha rigettato l'appello proposto da Francesco, Antonio, Giosuè, Giuseppe, Laura ed Anna Apreda nonché da Filomena Esposito, tutti quali eredi di Attilio Luigi Apreda, nei confronti di Marina Agnese Guerritore, in proprio e quale procuratrice speciale del germano Fabrizio Guerritore, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Specializzata Agraria, in accoglimento della domanda da questi ultimi proposta, aveva dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore il rapporto di affitto agrario sorto tra i rispettivi danti causa in data antecedente alla annata agraria 1939-1940: ciò per avere, l'Apreda, realizzato due tettoie in lamiera adiacenti al fabbricato colonico, una baracca, un grande capannone, occupando una vasta superficie di oltre 250 m², nonché una lunga strada carrabile interpodereale.

Conformemente alla decisione del primo giudice ha infatti ritenuto mancare la prova — incumbente sull'affittuario — sia che tali opere fossero state assentite dalle autorità amministrative, sia del consenso dei concedenti.

2. Avverso tale sentenza i predetti eredi Apreda propongono ricorso per cassazione, articolando otto motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato in diritto

1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4

inammissibilità del ricorso opposte dai controricorrenti in ragione: a) della mancata sottoscrizione da parte di Filomena Esposito della procura speciale stesa in calce allo stesso; b) della asserita sua tardività; c) della nullità della notifica in quanto inoltrata in unica copia agli «Avv.ti Armando ed Alessandra Croce elettivamente domiciliati in Napoli ... presso lo studio dell'Avv. Armando Croce», senza alcuna menzione della qualità di difensori e procuratori delle parti del giudizio di cui alla sentenza impugnata, con la conseguente asserita assoluta incertezza circa l'effettivo destinatario dell'atto e la qualità dello stesso.

1.1. La seconda e la terza eccezione si appalesano infondate.

Diversamente da quanto postulato nel controricorso trova applicazione nella fattispecie, quanto alla disciplina dei termini per impugnare, e segnatamente del termine c.d. lungo trattandosi di impugnazione avverso sentenza non notificata, l'art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente alla modifica introdotta dall'art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69 (che come noto lo ha ridotto da un anno a sei mesi); questa infatti trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. 06/10/2015, n. 19969; 06/10/2016 n. 20102).

Nel caso di specie è pacifico in atti, essendo riferito anche dagli stessi controricorrenti, che il giudizio ha avuto inizio, in primo grado, con ricorso depositato in data 22/11/2004.

1.2. Quanto poi ai rilievi svolti circa il contenuto della relata di notifica e la asserita incertezza che ne deriva sui destinatari, questa Corte ha da tempo chiarito che, da un lato, è da escludere la nullità della notifica del ricorso per cassazione, per incertezza assoluta sulla persona cui è fatta, quando dal contesto dell'atto siano ricavabili

indicazioni idonee a colmare le eventuali lacune (Cass. del 10/10/2000, n. 13468); nella specie, i destinatari della notifica sono compiutamente indicati nella relata e le loro qualità di procuratori delle parti intimare si ricava inequivocabilmente dal ricorso, giovando altresì soggiungere che la notificazione dell'atto d'impugnazione effettuata al procuratore costituito equivale pienamente alla notificazione effettuata alla parte presso il procuratore stesso, trattandosi di forme equipollenti entrambe idonee a raggiungere lo scopo cui la notificazione è destinata (Cass. 30/01/1980, n. 714; 02/03/1987 n. 2167); dall'altro, la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentanti tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo (Cass. Sez. U 15/12/2008, n. 29290 e succ. conf.).

È comunque appena il caso di soggiungere che ogni eventuale nullità della notificazione deve ritenersi sanata, con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., dalle difese svolte dagli intimati, attraverso il deposito del controricorso, di per sé evidentemente attestante il raggiungimento dello scopo dell'atto.

1.3. È invece fondato il primo rilievo, nei termini appresso precisati.

La procura che risulta depositata insieme con il ricorso, conferita in foglio spillato allo stesso, non risulta in effetti sottoscritta da una delle parti pure indicate nel testo tra coloro che la conferiscono, Filomena Esposito.

Il suo successivo deposito, in allegato alla memoria depositata dieci giorni prima dell'adunanza camerale, ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., deve considerarsi irrituale, in quanto non effettuato nel termine, prescritto a pena di improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Questa Corte ha invero già chiarito che detta norma, nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine (Cass. Sez. U. 22/07/2002, n. 10722).

Ne discende, non già, come dedotto nel controricorso, l'inammissibilità *tout court* del ricorso nella sua interezza, ma solo la sua improcedibilità in quanto riferito alla parte predetta.

Può dunque procedersi all'esame dei motivi di ricorso.

2. Con il primo di essi i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge 3 maggio 1982, n. 203, nonché dell'art. 116 cod. proc. civ.; *errores in procedendo*.

Lamentano, in sintesi, che la Corte ha erroneamente ritenuto

4

provato che non sarebbe stato dato il consenso alla realizzazione delle opere sopra menzionate, attribuendo a tal fine rilievo alla deposizione del teste Giovanni Sullutrone, il quale però — essi assumono — riferiva conoscenze acquisite *de relato actoris*.

Rilevano che peraltro da quanto da lui dichiarato emerge che non era in grado di riferire circa l'autorizzazione prestata dalla suocera e che lo stesso non ha mai parlato di realizzazione *ex novo* dei manufatti ma solo di modifiche.

Censurano inoltre l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le dichiarazioni rese in istruttoria dal loro dante causa non varrebbero a provare l'ottenuto consenso dei concedenti, in mancanza di ulteriore prova, obiettando che in realtà quelle dichiarazioni trovano in atti conferma documentale.

Sostengono inoltre che, avendo parte resistente provato di aver rilasciato il fondo già prima della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere disposta la cessazione della materia del contendere.


3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; *errores in procedendo et iudicando*.

Rilevano che:

— contrariamente a quanto affermato in sentenza le opere in questione sono modeste, considerata la dimensione dell'azienda;

— risulta documentatamente provato che Anna Farina, nell'anno 1982, aveva prestato espresso consenso al «riattamento del fabbricato rurale e relative pertinenze poste nell'azienda agricola» (documento n. 4 della produzione in appello);

— risulta altresì che la stessa sottoscrisse «dichiarazione di vincolo ai sensi della legge n. 219 del 1981, datato 19/7/1989», con ciò dimostrando di non avere da ridire circa la conduzione del fondo e le migliorie apportate (documento n. 6 della produzione in appello).



4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; *errores in procedendo*; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'art. 16 legge n. 203 del 1982.

Lamentano che i giudici di merito hanno omesso ogni motivazione circa la documentazione allegata a riprova della infondatezza della domanda di risoluzione.

Sostengono che quanto realizzato dal loro dante causa era perfettamente in linea con la facoltà attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge n. 11 del 1971.

5. Con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado ritenendo insussistente alcuna difformità tra il dispositivo letto all'udienza del 4/12/2012 e la motivazione, assumendo che quelle segnalate (dispositivo sottoscritto solo dal presidente e non anche dal giudice relatore; parti indicate come "ricorrente" e "resistenti" anziché con i rispettivi nominativi; dispositivo reso in data 4/12/2012 e sentenza recante la data del 3/12/2012) costituiscono solo «trascurabili differenze lessicali».

6. Con il quinto motivo deducono ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dedotta in ragione della mancata sottoscrizione da parte del giudice relatore.

7. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano altro *error in procedendo* (violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di nullità della

sentenza di primo grado in quanto non emessa nei confronti di Fabrizio Guerritore, pur essendo questi tra i ricorrenti.

Rilevano in proposito che l'assunto esposto in sentenza, secondo cui l'omessa indicazione del predetto nell'epigrafe della sentenza integra mero errore materiale risultando con chiarezza dal contesto e dal contenuto della sentenza stessa che egli sia stato considerato parte del giudizio, è infondato e immotivato dal momento che di ciò non si trae conferma da alcuna parte della sentenza di primo grado.

8. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano altro *error in procedendo* (violazione e falsa applicazione degli artt. 174 e 276 cod. proc. civ.) per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado dedotta anche in ragione del mutamento, intervenuto in corso di causa, ancorché anteriormente all'udienza di discussione, della composizione del collegio giudicante.

9. Con l'ottavo motivo il ricorrente infine deducono «violazione e falsa applicazione degli artt. 230 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 5, c.p.c.; carenza e/o insufficiente istruttoria; l'illegittima revoca dell'ordinanza a missiva della prova; difetto assoluto della motivazione; palese contraddittorietà dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure; omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto nodale della controversia» (così testualmente in rubrica).

Sono ribadite le doglianze relative alla asserita omessa valutazione della documentazione prodotta; alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal loro dante causa, mezzo del quale pure si deduce l'inammissibilità in quanto non demandato nelle forme di legge.

10. I motivi primo, secondo, terzo e ottavo, congiuntamente esaminabili in quanto intimamente connessi, si appalesano inammissibili risolvendosi essi nell'affastellamento di censure eterogenee, totalmente generiche (in palese violazione anche dei requisiti dettati dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.), estranee ai tipi di

vizio confusamente denunciati (*errores in iudicando o in procedendo*) e involgenti questioni prettamente di fatto sottratte al sindacato di questa Corte.

Dietro la prospettata violazione di norme (genericamente dedotta non essendo indicata l'affermazione in diritto o la *regula iuris* in concreto applicata difforme da quelle evocate) i ricorrenti sollecitano, infatti, inammissibilmente, una nuova valutazione degli elementi acquisiti, in punto di sussistenza e gravità dell'inadempimento (e, correlativamente, di mancata prova dell'ottenimento da parte dell'affittuario del consenso del concedente per la realizzazione di nuovi manufatti sul fondo): sussistenza affermata in sentenza alla stregua di motivato accertamento di fatto, sindacabile in questa sede solo nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: nella specie nemmeno dedotto) e non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Molte delle censure su tale piano proposte peraltro si appalesano anche inconferenti, in quanto dirette a negare l'esistenza di prova idonea del mancato consenso dei concedenti, laddove la Corte d'appello ha in proposito correttamente evidenziato che, al di là di ogni valutazione sulle prove in tal senso offerte dagli odierni resistenti, era l'affittuario a dover provare l'ottenuto consenso.

Per il resto va rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che — per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. — dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. e *plurimis* Cass. 31/01/2018, n. 2348; 10/06/2016, n. 11892).

10.1. Inammissibile e comunque manifestamente infondata è poi la doglianza, dedotta con il terzo motivo, con la quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge n. 11 del 1971 e dell'art. 16 legge n. 203 del 1982.

La questione della idoneità delle opere in questione a costituire grave inadempimento degli obblighi gravanti sull'affittuario e a giustificare pertanto la risoluzione del contratto d'affitto non risulta trattata in grado d'appello, vertendo le censure esaminate dalla Corte di merito esclusivamente sulla sussistenza o meno del consenso dei concedenti e delle necessarie autorizzazioni.

In ogni caso la valutazione al riguardo svolta dai giudici d'appello, implicitamente desumibile dalla adesione a quella svolta dal tribunale — a proposito della quale si riferisce invero in sentenza che metro di giudizio che ha condotto il primo giudice a ritenere irrilevanti le modifiche strutturali apportate al fabbricato con unico e rilevanti invece la realizzazione dei manufatti sono descritti fu rappresentata dalla ritenuta incidenza delle seconde, a differenza delle prime, sulla «razionale coltivazione dei fondi» — si appalesa pienamente conforme alla interpretazione che delle citate norme è pacificamente accolta nella giurisprudenza di questa Corte.

Costituisce invero *ius receptum* il principio secondo cui seppure in materia di contratti agrari la unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 legge del 3 maggio 1982 n. 203, quando modifichi l'originario mutamento colturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971 n. 11 e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203

5

del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo (v. *ex aliis* Cass. 09/04/1997, n. 3085; 29/08/1984, n. 4714).

In tale prospettiva è stato anche precisato che, alla stregua della nuova disciplina introdotta dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, l'esecuzione di miglioramenti compiuta dall'affittuario senza il consenso del concedente costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del rapporto, comportando violazione, da parte dell'affittuario medesimo, sia dell'obbligo di non mutare l'originaria destinazione del fondo che dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 29/04/1991, n. 4711; v. anche Cass. 13/10/1994, n. 8378).

10.2. L'assunto poi secondo cui avrebbe dovuto essere disposta la cessazione della materia del contendere, per essere stato il fondo già rilasciato prima della sentenza di primo grado, oltre a palesarsi eccentrico rispetto agli altri vizi e alle censure dedotte con il primo motivo, oblitera totalmente quanto in proposito affermato in sentenza (v. pag. 7, in fine) secondo cui risulta dagli atti che l'avvenuto rilascio in corso di causa ha riguardato solo parte del fondo, e non ha in particolare ricompreso le particelle 492 e parte della 494, ciò che — ivi si evidenzia espressamente — «giustifica pienamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla sola predetta porzione».

11. Sono altresì inammissibili, sia perché non si misurano con le motivazioni della sentenza impugnata, sia comunque per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 360-*bis*, num. 1, cod. proc. civ., i motivi dal quarto al settimo con i quali i ricorrenti ripropongono le eccezioni processuali, già compiutamente disattese dalla Corte territoriale.

11.1. Con riferimento alla questione posta con il quarto motivo è sufficiente rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte nel rito del lavoro (come noto



applicabile anche alle controversie agrarie), la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest'ultima, giacché, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (Cass. 12/05/2008, n. 11668; 09/08/2013, n. 19103).

Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, le dedotte discrasie tra dispositivo e motivazione di quella di primo grado sono del tutto marginali e attengono a mere scelte lessicali che non mutano in nulla il contenuto performativo delle statuizioni adottate, pienamente conformi nei due atti.

11.2. Quanto poi alla questione di nullità sollevata in merito alla sottoscrizione, asseritamente carente, del dispositivo letto in udienza, a palesarne l'infondatezza è sufficiente rammentare che, come questa Corte ha più volte chiarito, il requisito della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, capoverso, cod. proc. civ., va verificato con riferimento alla «sentenza», completa di motivazione e di dispositivo, con irrilevanza, per quanto concerne le sentenze dei giudici di merito in giudizi soggetti al rito del lavoro, della sussistenza o insussistenza della sottoscrizione del dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d'udienza abbia attestato la regolarità formale (Cass. del 24/02/2011, n. 4471; 12/05/2004, n. 9035; 19/11/2001, n. 14481, quest'ultima citata anche nella sentenza impugnata).



11.3. Anche con riferimento alla questione posta in merito alla composizione del collegio giudicante la sentenza impugnata si conforma pienamente a indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui la discussione della causa abbia avuto effettivamente inizio e si sia svolta per intero; pertanto non è configurabile nullità della sentenza nel caso di mutamento di composizione del collegio, né dopo l'assunzione delle prove, né dopo udienze di mero rinvio ancorché formalmente destinate alla discussione (Cass. 02/11/1998, n. 10947; 07/07/2004, n. 12514); né i ricorrenti prospettano alcuna ragione che possa condurre a una rivisitazione di tale indirizzo, limitandosi a proporre sul punto una censura generica e meramente oppositiva.

11.4. Anche in punto di integrità del contraddittorio la Corte d'appello si conforma all'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui poiché l'art. 132, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., cioè se l'atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo. Sotto tale profilo, viceversa, deve escludersi che il raggiungimento dello scopo e, quindi, la sanatoria della relativa nullità possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti del processo, allorché nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto (Cass. del 24/08/2007, n. 17957).

Come precisato nel richiamato precedente (v. in motivazione pag. 15, § 2.3), «pur in mancanza di indicazione espressa delle parti, oltre

che nell'intestazione della sentenza, anche nel corpo della stessa (sia che si tratti della parte dedicata all'enunciazione dello svolgimento processuale, sia che si tratti della parte motivazionale), ... [deve ritenersi che, n.d.r.] ... il requisito della indicazione delle parti possa essere soddisfatto qualora vi sia nella sentenza una sorta di indicazione indiretta, cioè *per relationem*, che consenta senza equivoci di ritenere che essa è stata pronunciata anche nei confronti della parte non espressamente indicata. Deve sussistere, cioè, un'espressione della sentenza che abbia il valore di una indicazione indiretta, cioè con un riferimento o ad un atto del processo che le contempra perché riferibile ad una o più parti (si pensi, ad esempio, all'espressione "nella comparsa di risposta si è sostenuto") o ad una posizione che le parti abbiano assunto con riguardo ad un atto del processo (si pensi ad un'espressione come "l'attore" o "gli attori", come "il convenuto" o "i convenuti", come "l'interveniente", come "l'appellante" o "il ricorrente"). Lo scopo proprio della indicazione espressa delle parti può, cioè ritenersi raggiunto allorché la sentenza contenga espressioni che, pur senza nominare la parte o le parti e, quindi, senza indicarla o indicarle *nominatim*, consentano di individuarle come soggetti cui si riferisce la statuizione in quanto ad essi si riferisca un atto o provvedimento del processo che, invece, la sentenza nomina espressamente o cui parametri la posizione della parte. In tal caso, infatti, l'atto sentenza, pur mancando del requisito formale della indicazione della parte, è comunque idoneo a soddisfare lo scopo di quella indicazione, perché attraverso l'esame dell'atto processuale cui la sentenza si è riferita o direttamente o correlandovi la posizione della parte (nel senso suindicato) si può senza dubbio pervenire alla individuazione di quali siano stati i soggetti tra i quali la sentenza è stata pronunciata».

Tanto è quel che accade nella specie, alla stregua di quanto espressamente evidenziato dalla Corte d'appello, e cioè del fatto che

5

«la parte pretermessa, e cioè Guerritore Fabrizio, seppure non indicata espressamente nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza, (è) agevolmente e chiaramente individuabile proprio dal predetto dispositivo nel quale la pronuncia viene ricondotta, testualmente, "alle domande proposte da Guerritore Marina Agnese con ricorso depositato il 22/11/2014", essendo tale ricorso introduttivo ... stato proposto — come del resto è pacifico — da Guerritore Agnese "in proprio e quale procuratrice speciale del germano Guerritore Fabrizio ..."».

Con tale accertamento e, in genere, con l'esposta motivazione i ricorrenti non si misurano in alcun modo, risolvendosi la censura, inammissibilmente, nella mera apodittica asserzione della inesistenza di alcun riferimento alla sentenza di primo grado dalla quale evincere il riferimento in essa anche a Fabrizio Guerritore.

Ove poi debba ritenersi che la censura attinga proprio il predetto accertamento, per denunciarne l'erroneità, essa comunque andrebbe considerata inammissibile in quanto diretta a denunciare un errore della Corte d'appello nella percezione stessa (non nella mera valutazione giuridica) di un fatto processuale (il riferimento nel dispositivo della sentenza al ricorso introduttivo), da farsi valere come tale non mediante ricorso per cassazione, bensì con il mezzo della revocazione ex art. 395, num. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 20/12/2011, n. 27555).

12. Il ricorso pertanto, in quanto proposto da Francesco, Antonio, Giosuè, Giuseppe, Laura ed Anna Apreda va in definitiva dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dei contro ricorrenti, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di controversia agraria il processo risulta esente dal contributo unificato; non si applica pertanto l'art. 13, comma 1-

5

quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso in quanto proposto da Filomena Esposito; lo dichiara inammissibile in quanto proposto dalle altre parti. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso il 4/10/2018

5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale